

AREA LAVORO
SETTORE LAVORO**DETERMINAZIONE N. 1857 DEL 01/10/2026**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - APPLICAZIONE CONDIZIONALITA' EX ART. 21, COMMA 10, D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015 N. 150 - PERCETTORI NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale:

- P.V. n. 43 del 28/07/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- P.V. n. 71 del 15/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- P.V. n. 86 del 16/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 e relativi allegati;
- P.V. n. 47 del 29/07/2026 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate inoltre le deliberazioni presidenziali:

- P.V. n. 1 del 08/01/2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028;
- P.V. n.19 del 31/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, che raggruppa e armonizza, nelle sezioni e relative sottosezioni, una pluralità di piani di programmazione dell'Ente previsti dalla normativa vigente quali:
 - il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009)
 - il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000)
 - il Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 60, l. n. 190/2012)
 - il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, D.Lgs. n. 165/2001)
 - il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, l. n. 124/2015)
 - il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del D.Lgs. n. 198/2006)
 - il Piano delle azioni concrete (artt. 60-bis e 60-ter, D.Lgs. n. 165/2001)
 - il Piano della Formazione

Dato atto che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis,1°comma, del D.Lgs 267/2000;

Richiamati altresì:

- il Decreto Presidenziale n. 72 del 30/04/2025, avente ad oggetto "Sostituzioni dei dirigenti a decorrere dal 01/05/2025"
- il Decreto Presidenziale n. 68 del 29/04/2025, avente ad oggetto "Attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/05/2025", con il quale si è provveduto a riconfermare con decorrenza dal 01 maggio 2025, l'incarico dirigenziale dell'Area Lavoro al Dott. Rodolfo Di Gilio;
- il Decreto Dirigenziale n. 349 del 21/12/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione del settore Lavoro a favore del Dott. Francesco Maresca a decorrere dal 01/01/2024;
- il Decreto Dirigenziale n. 284 del 16/12/2025 di proroga dell'incarico di elevata qualificazione dell'area lavoro - settore lavoro al 31/12/2026;

- il Decreto Dirigenziale n. 288 del 18/12/2025 avente ad oggetto “Individuazione responsabile dei procedimenti e delega di funzioni – area lavoro dal 01/01/2026 al 31/12/2026”;

Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

- il D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’articolo 7, il quale condiziona l’erogazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’articolo 21 “Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018 n. 4, attuativo dell’art. 2, D.Lgs. 150/2015, recante le “Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive” ed in particolare l’articolo 4 “Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 aprile 2018 n.42 recante definizione dell’offerta congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del D.Lgs.150/2015;
- il Decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- il Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”;
- il Decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” convertito dalla legge 4 luglio 2024 n. 95;
- il Decreto direttoriale del 14 novembre 2024 n. 409 avente ad oggetto “Ricostituzione del Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2024 n. 174 recante le modalità attuative degli artt. 25 e 26 del Decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60;
- la legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la legge Regionale del 4 luglio 2018 n. 9 recante modifiche alla Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la D.G.R del 26/11/2018 n. 854 “Attuazione della L.R. 9/2018 “Indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia”
- la nota del Direttore generale di ANPAL n. 0006509 del 29 maggio 2018, con la quale sono state fornite “indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015”;
- la delibera n. 54 del Comitato per i ricorsi di condizionalità – istituito presso l’ANPAL – del 2 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del D.Lgs n. 150/2015”;
- il Decreto 5 novembre 2021 Interministeriale “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”;
- la D.G.R. del 16 maggio 2022 n. 6380 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa Regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022” che fornisce agli enti

accreditati al lavoro e alla formazione una serie di disposizioni necessarie alla ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria a valere dal 1° settembre 2022 e demanda agli Avvisi attuativi di ciascun programma di politica del lavoro la declinazione delle modalità di erogazione dei servizi specialistici/dotali dagli stessi previsti;

- la D.G.R. del 23 maggio 2022 n. 6427 “Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL”;
- il D.D.U.O. del 18 ottobre 2022 n. 14940 di “attuazione della D.G.R. n. 6849 del 2 agosto 2022 di potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro: apertura Avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse e relativa adesione”, prevedendo la possibilità per gli Operatori accreditati ai servizi per il lavoro, mediante la sottoscrizione di specifici accordi di partenariato con gli Enti territoriali, di erogare servizi di assessment e il PSP;
- il D.D.U.O. del 10 agosto 2022 n. 11945 di “approvazione indicazioni operative per l'erogazione a distanza dei servizi per il lavoro da parte dei CPI e degli Operatori accreditati in modalità ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2022”;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma”;
- la circolare dell'INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto “misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, Dis-Coll, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 150 del 2015 come integrato dal D.Lgs. n. 185 del 2016”;
- il messaggio dell'INPS del 28 novembre 2024 n. 4011 avente ad oggetto “Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpl e DIS-COLL nel Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n.39/0003374 ad oggetto “Richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.Lgs. 150/2015” e in particolare il punto Q.7.”giustificato motivo”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2024 n. 20734 avente ad oggetto “Nota operativa: prime indicazioni sul Decreto del Ministro del Lavoro n.174 del 21 novembre 2024, attuativo degli articoli 25 e 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”;
- la circolare Regionale – Direzione Generale Formazione e Lavoro – n. 2 del 25/01/2023 “Indicazioni operative per l'applicazione della condizionalità nei casi di mancata presentazione/ partecipazione del percettore di strumento di sostegno al reddito agli appuntamenti fissati per l'erogazione di servizi al lavoro”;
- la circolare Regionale - Direzione Generale Formazione e Lavoro – n. 6 del 21/12/2023 “Integrazione indicazioni operative per l'applicazione della condizionalità nei casi di mancata presentazione/partecipazione del percettore di strumento di sostegno al reddito agli appuntamenti fissati per l'erogazione di servizi per il lavoro ex circolare regionale 2/2023”;
- la circolare Regionale – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – n. 2 del 23/04/2025 “Indirizzi regionali di regolamentazione del procedimento amministrativo connesso all'esercizio della condizionalità ex allegato A della Legge regionale 9/2018 nei casi di mancata presentazione/partecipazione ai servizi finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali e di strumenti di sostegno al reddito”;
- le Indicazioni regionali del 14 maggio 2024 n. protocollo E1.2024.0384427 aventi ad oggetto “Indirizzi per orientare i CPI nella scelta dei percorsi di politica attiva del lavoro da attivare” e ss. mm. ii.

Richiamata la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P. A.”;

Richiamati altresì:

- l'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n.150/2015, il quale impone al beneficiario di NASpl di attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato;
- l'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 150/2015 il quale stabilisce le sanzioni ai percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di Collaborazione Coordinata (Dis-Coll) nei casi elencati alle lettere: a; b; c; d; del citato articolo e comma;

Dato atto che per l'attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASpl e Dis-Coll e per la gestione della condizionalità i Centri per l'Impiego verificano:

- la condizione di percettore di NASpl e Dis-Coll tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l'interrogazione del Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) e/o Banca Dati Percettori dell'INPS per l'effettiva percezione;
- lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili su SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia) e sul Sistema Provinciale SINTESI;
- le assenze ingiustificate del percettore di NASpl e Dis-Coll agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
 - 1) la verifica della presenza fisica della persona se l'appuntamento si svolge presso il Centro per l'Impiego;
 - 2) la ricezione di comunicazioni da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;

Dato atto che i Centri per l'Impiego acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASpl e Dis-Coll, nei tempi di cui alla nota MLPS del 04/03/2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;

Preso atto inoltre che:

- l'art. 21, comma 10, del D.Lgs. 150/2015, stabilisce che "in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il Centro per l'Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'art.13, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente eventualmente erogate";
- a seguito dell'entrata in funzione della procedura informatizzata sul portale SIUL, il provvedimento sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS, mediante apposita funzionalità del sistema, per gli atti di propria competenza;
- come previsto dall'art. 21 comma 13 D.Lgs. 150/2015 l'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'art. 1 comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l'Impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per un loro utilizzo in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi;

Rilevato che:

- i percettori di NASpl, i cui dati identificativi sono riportati nell'elenco allegato (Allegato n. 1), non si sono presentati in assenza di giustificato motivo - così come definito dall'art. 8, comma 2 del D.M. n. 42/2018 – alle convocazioni loro inviate tramite mail/SMS generati e inviati da SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia), Raccomandata a mano e/o con Avviso di Ricevimento dal relativo Centro per l'impiego o dagli Enti privati accreditati segnalati nei rispettivi verbali;
- i Centri per l'Impiego di Busto Arsizio, Luino e Varese hanno pertanto rilevato gli eventi di condizionalità di cui al D.Lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lett. a) ed hanno pertanto redatto il verbale e l'elenco di coloro che non si sono presentati agli appuntamenti previsti, parti integranti e sostanziali del presente atto, e che gli stessi sono quindi sanzionabili secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

Considerato che:

- l'attuazione del comma 10 dell'art. 21 del D.Lgs. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento del Dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Varese a seguito di istruttoria da parte dei Centri per l'Impiego;
- i Centri per l'Impiego gestiscono la convocazione dei percettori e la notifica del provvedimento agli interessati tramite l'apposita funzionalità sul portale SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia) e/o Raccomandata con Avviso di Ricevimento/PEC;
- i Centri per l'Impiego gestiscono la relativa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS tramite l'apposita funzionalità sul portale SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia) e/o PEC;
- la notifica inviata dal portale SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia) e/o con Raccomandata con Avviso di Ricevimento/PEC ai percettori interessati informa circa le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;

Ritenuto che sulla base di quanto rilevato e trasmesso dai Centri per l'Impiego di Busto Arsizio, Luino e Varese relativamente agli eventi di condizionalità segnalati con verbale (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si rende necessario dar corso a quanto previsto dall'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 150/2015

DETERMINA

1. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, a seguito della mancata presentazione, si sono verificati gli eventi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 7 lettera a);
2. di dare atto che gli eventi di cui al punto n. 1 riguardano i percettori di NASpl, i cui dati identificativi sono riportati nella documentazione facente parte dei Verbali (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente altresì i dati essenziali relativi all'evento di condizionalità a carico dei percettori di NASpl;
3. di adottare le sanzioni previste dalla normativa summenzionata come indicate nell'Allegato n. 1 e di comunicare tramite portale SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia) e/o PEC il presente provvedimento all'INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. di procedere a notificare tramite il portale SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro della Regione Lombardia) e/o Raccomandata con Avviso di Ricevimento/PEC ai percettori di strumento di sostegno al reddito interessati dal presente provvedimento l'evento di condizionalità che li hanno riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
5. di pubblicare all'Albo di questa Provincia il presente provvedimento;
6. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
7. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento il percettore può presentare ricorso al "Comitato per i ricorsi di condizionalità" presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica, secondo le modalità indicate al link: <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-di-condizionalita>, oppure all'autorità giudiziaria competente;
8. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Lavoro, competente ad adottare il presente provvedimento e ai soggetti coinvolti nel procedimento;
 - il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del

12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e si trasmette copia della relativa informativa;

- il responsabile del presente procedimento è il responsabile del Settore Lavoro Dott. Francesco Maresca.

IL DIRIGENTE
RODOLFO DI GILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)